



Scuola Secondaria di 1° grado – Scuola Primaria – Scuola dell'Infanzia Via G. Amendola n. 53 - Lamezia Terme – Tel./Fax 0968.462500

e-mail: $\frac{czic84400q@istruzione.it}{92002540794} - \frac{czic84400q@pec.istruzione.it}{92002540794} - Cod.Mecc. CZIC84400Q - C.F.$



Lamezia Terme, 5/10/2021

Comunicazione

Ai genitori/tutori/esercenti responsabilità genitoriale Al sito web Agli atti

OGGETTO: INFORMATIVA sull'Istruzione Parentale: aspetti normativi e operativi

Istruzione parentale

La scuola è aperta a tutti: lo dice espressamente l'articolo 34 della Costituzione. Un'alternativa alla frequenza delle aule scolastiche è rappresentata infatti dall'istruzione parentale conosciuta anche come scuola familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni quali: homeschooling o home education.

Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli; questo può avvenire anche in luoghi diversi dall'abitazione, con persone "scelte" dalla famiglia e anche in gruppi di ragazzi.

Le principali norme di riferimento di tale istituto sono:

- Costituzione, art.30 "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti ".
- Costituzione, art. 34 "l'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita".
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9 Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica.
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2: I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità."
- Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1 "Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento: a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione; b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l'obbligo di istruzione".
- Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4: Le famiglie che al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione intendano provvedere in proprio alla istruzione dei





Scuola Secondaria di 1° grado - Scuola Primaria - Scuola dell'Infanzia Via G. Amendola n. 53 - Lamezia Terme - Tel./Fax 0968.462500

e-mail: <u>czic84400q@istruzione.it</u> – <u>czic84400q@pec.istruzione.it</u> - Cod.Mecc. CZIC84400Q – C.F.



minori soggetti all'obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli".

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età ".
- Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art.23 " In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
- Decreto Ministeriale dell' 8 febbraio 2021 n. 5 "Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione" Articolo 2. C. 2 "Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età. Articolo 2. C.3. Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età." Articolo 3 (Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Modalità di svolgimento) 1. I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l'esame di idoneità al dirigente dell'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno. L'istituzione scolastica accerta l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.
- C.M. 93 prot.2471/Dip./segr.del 23-12-2005;
- C.M. 35 del 26-03-2010;
- C.M. 110 del 29-12-2011; e successive CC.MM. annuali sulle Iscrizioni (C.M. 48/2012 C.M. 51/2014);

Obbligo di istruzione

L'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.

I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, che, come è noto ex art. 1, comma 622, L. 27-12-2006, n.296 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) prevede che:

"L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età"....omissis...L'età per l'accesso al





Scuola Secondaria di 1° grado – Scuola Primaria – Scuola dell'Infanzia
Via G. Amendola n. 53 - Lamezia Terme – Tel./Fax 0968.462500

e-mail: czic84400q@pec.istruzione.it - Cod.Mecc. CZIC84400Q - C.F. 92002540794



lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni...omissis... L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre all'anno scolastico 2007/2008."

L'obbligo di istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, **la responsabilità** condivisa dei **genitori**, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola e delle **istituzioni scolastiche** da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli apprendimento e di formazione.

Comunque è il caso di precisare che nell'ordinamento scolastico italiano è obbligatoria l'istruzione primaria, ma non la frequentazione di una scuola, pubblica o privata.

L'art. 1 comma 4 del D.lgs. 76/2005 ("Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'art. 2 comma 1 lettera c) della l. 53/2003") prevede che: "I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne le capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli".

Modalità di assolvimento e deroghe

Il momento dell'iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica.

L'obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso "l'istruzione familiare". In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità per l'ammissione all'anno successivo. Coloro che intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere "la capacità tecnica ed economica" per provvedervi. Il Dirigente medesimo ha l'onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione. Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l'obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l'esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.

Alla luce di tali norme, di rango primario, pare agevole precisare:

- La responsabilità dell'adempimento dell'obbligo scolastico è dei genitori dei minori (o di chi ne fa le veci).
- La scelta della istruzione paterna va fatta <u>annualmente</u> e <u>comunicata</u> alla autorità competente da parte di entrambi i genitori dei





Scuola Secondaria di 1° grado – Scuola Primaria – Scuola dell'Infanzia Via G. Amendola n. 53 - Lamezia Terme – Tel./Fax 0968.462500

e-mail: czic84400q@pec.istruzione.it - Cod.Mecc. CZIC84400Q - C.F. 92002540794



- Come previsto dall'art. 1 comma 4 D.lgs 76/2005, i genitori che esercitano tale diritto sono tenuti a darne comunicazione alle autorità (non a farne domanda).
- La comunicazione va indirizzata al Sindaco del Comune in cui risiede il minore, responsabile della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo (art 5 d. lgs. 76/2005).

Il Dirigente scolastico è coinvolto nella vigilanza sull'obbligo quando il minore è stato iscritto, o per lui è stata richiesta l'iscrizione, presso una istituzione scolastica (art. 5 comma 2 lettera b d.lgs. 76/2005). Risulta comunque opportuno inviare la comunicazione tanto al Sindaco quando al Dirigente scolastico della scuola che sarebbe territorialmente competente per la iscrizione.

Dal momento in cui la Scuola riceve la comunicazione diventa <u>scuola vigilante</u> sull'adempimento dell'obbligo ed <u>invia apposita comunicazione al Comune</u>.

In ogni momento dell'anno i genitori possono scegliere la istruzione parentale per i propri figli, anche interrompendo la frequenza presso una scuola statale o paritaria. E' in ogni caso consigliabile effettuare tale comunicazione, se possibile, entro il termine stabilito annualmente per le iscrizioni scolastiche.

- I genitori che scelgono la istruzione paterna sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica economica, per provvedere direttamente o privatamente alla istruzione dei
- La capacità tecnica è necessaria per provvedere "direttamente" alla istruzione dei figli; la capacità economica è necessaria per provvedere "privatamente" alla istruzione dei figli. Per capacità tecnica si può ragionevolmente intendere un grado di istruzione, posseduto da almeno uno dei genitori, sufficiente per poter insegnare direttamente al figlio (vi è quindi un rapporto tra età del minore, grado scolastico di riferimento e titolo di studio del genitore). Il genitore è tenuto a fornire i documenti base comprovanti la capacità tecnica (ad es. autodichiarazione sul titolo di studio posseduto). Se ci si avvale di uno o più professionisti è possibile fornire anche i nomi e i titoli di tali figure.
- Per capacità economica si può intendere un <u>livello di reddito</u>, anche minimo purché presente, che possa permettere ai genitori di usufruire di prestazioni professionali onerose per la istruzione del figlio.
- Dopo l'esame conclusivo della Scuola secondaria di primo grado è bene inviare la comunicazione al Dirigente scolastico della secondaria di primo grado, competente a ricevere le iscrizioni per la scuola

Esami di idoneità e di Stato

L'ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell'art. 33 comma 5 della Costituzione. I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali. Quelli intermedi riguardano la "idoneità" alla frequenza di una determinata classe. Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo di istruzione). L'istituto della istruzione parentale è riconosciuto idoneo





Scuola Secondaria di 1° grado – Scuola Primaria – Scuola dell'Infanzia Via G. Amendola n. 53 - Lamezia Terme – Tel./Fax 0968.462500

e-mail: czic84400q@pec.istruzione.it - Cod.Mecc. CZIC84400Q - C.F. 92002540794



dall'ordinamento per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale. Anche le scuole non paritarie, previste dall'ordinamento, assicurano l'assolvimento dell'obbligo, ma non possono rilasciare titoli né intermedi né finali, aventi valore legale (come invece è riconosciuto alle scuole statali o paritarie). I titoli finali poi, comportando il superamento di un esame di Stato, vedono il coinvolgimento di una Commissione esaminatrice che opera quale organo dello Stato. Di norma alla valutazione scolastica, che costituisce il titolo di studio avente valore legale, gli studenti arrivano attraverso un percorso caratterizzato dalla frequenza della scuola.

L'art. 192 del Tu 297/1994 al comma 1 prevede che: "Per coloro che non provengono da istituti e scuole statali , pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità". L'ultima C.M. n. 35 del 26/3/2010 regolamenta ora chiaramente la controversa questione degli esami annuali, stabilendo l'obbligatorietà dell'esame annuale e scrive quanto segue:

Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

- ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale;
- coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi:
 - ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;
 - al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l'esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.L. vo n. 59/2004)..

Alla luce di tali disposizioni:

- L'esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio perché attesta la idoneità dell'alunno alla iscrizione ad una determinata classe
- Le procedure di iscrizione e di svolgimento dell'esame di idoneità sono normate dal MI. Gli esami si devono sostenere <u>a giugno</u> o, in caso di malattia dell'alunno, nella sessione suppletiva prevista entro la fine dell'anno scolastico (art. 8 D.lgs 59/2004).
- Non è prevista la possibilità di sostenerli in ogni momento dell'anno.
- Sul punto le singole scuole non hanno margini di discrezionalità.

La domanda va presentata entro il 30 aprile (CM 27/2011).

- Le norme dettate dal MI regolando una procedura finalizzata ad emettere <u>un atto di natura amministrativa</u> (la idoneità alla classe..) sono vincolanti sia per la scuola statale che per quella paritaria; la violazione delle norme procedurali potrebbe anche comportare la annullabilità del titolo
- Le norme di riferimento sono quelle indicate nel parere (8 e 11 D.lgs 59/2004; artt. 192 e 193 TU 297/1994; DPR 122/2009) .
- Nel nostro ordinamento (indicazioni nazionali) sono indicate le competenze che l'alunno deve possedere al termine di un percorso (gli obiettivi di apprendimento) . E' il raggiungimento di tali obiettivi che l'esaminatore deve verificare al fine di rilasciare l'idoneità alla classe





Scuola Secondaria di 1° grado – Scuola Primaria – Scuola dell'Infanzia Via G. Amendola n. 53 - Lamezia Terme – Tel./Fax 0968.462500

e-mail: $\frac{czic84400q@istruzione.it}{92002540794} - \frac{czic84400q@pec.istruzione.it}{92002540794} - \text{Cod.Mecc. CZIC84400Q} - \text{C.F.}$



A tal fine è opportuno presentare alla Commissione d'Esame i programmi svolti dall'alunno/a durante l'istruzione paterna e il dimostrare il loro collegamento-riferimento alle Indicazioni Nazionali Statali.

- Nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento.
- Se un alunno non supera l'esame non acquisisce la idoneità

Inoltre occorre precisare che l'unico modo per accertare da parte della scuola, che venga effettivamente svolto l'insegnamento-apprendimento, come evince la Nota prot. 5693 del 20 giugno 2005, è quello di verificare annualmente che i bambini e i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento, "soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. Tale linea realizza anche ... la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo".

Pertanto la necessità della verifica annuale tramite esami di idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l'obbligo di istruzione e il correlato dovere di vigilanza.

Aspetti operativi e modulistica

A livello pratico si pensa sia utile un quadro di riferimento per quanto riguarda le procedure da attivare.

TEMPI	AZIONE	MODULISTICA	
Preferibilmente nel periodo		Modulo 1: Comunicazione di	
delle iscrizioni (genfeb.) o		istruzione parentale	
quando i genitori prendono la	Avvio della procedura e		
decisione per la prima volta e	conferma annuale	Modulo 2: domanda di ritiro	
poi annualmente (nel periodo		dalla frequenza della scuola	
di iscrizione a seguire)			
In tempi inziali	Presentazione del Preventivo di		
	Programma che anticipa il		
	lavoro del bambino e che deve		
	terne conto delle Indicazioni		
	Nazionali Ministeriali		
Entro il 30 aprile di ogni anno	Richiesta esame di idoneità di	Modulo 3: Domanda di esame	
	candidato esterno	di idoneità/licenza fine ciclo	
		Modulo: 4 Dichiarazione	





Scuola Secondaria di 1° grado – Scuola Primaria – Scuola dell'Infanzia Via G. Amendola n. 53 - Lamezia Terme – Tel./Fax 0968.462500

e-mail: $\frac{czic84400q@istruzione.it}{92002540794} - \frac{czic84400q@pec.istruzione.it}{92002540794} - Cod.Mecc. CZIC84400Q - C.F.$



	progetto	didattico-educativo/
	programma svolto	

Ulteriori informazioni

La Dirigente scolastica e il Personale Docente sono a disposizione delle Famiglie in un'ottica di dialogo per tutti i momenti di possibile collaborazione che potranno verificarsi.

In particolare per quanto concerne aspetti sia didattici specifici che di natura professionale, così pure il contributo per quanto riguarda le competenze, i metodi e le modalità di natura psicopedagogica.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Daniela Quattrone

Doude One In